



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.08.1997  
COM(97) 436 def.

96/0218 (CNS )

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELLA**

**COOPERAZIONE SU OBIETTIVI COMUNITARI CONCORDATI**

**IN MATERIA DI ENERGIA**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)



## RELAZIONE

**Oggetto: Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente l'organizzazione della cooperazione su obiettivi comunitari concordati in materia di energia  
COM(96) 0431 - 96/0218(CNS)**

*Base giuridica: Art. 130.3*

Il progetto di decisione del Consiglio soprammenzionato è stato approvato dalla Commissione il 4 ottobre 1996 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 27/9 del 28 gennaio 1997, pagina 9. La commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (CERT) del Parlamento europeo ha nominato come relatore U. Stockmann. Dopo aver ricevuto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, la CERT ha approvato nell'aprile 1997 la relazione Stockmann. Il 15 maggio 1997 a Strasburgo vi è stato un dibattito in seduta plenaria seguito da votazione.

A tale dibattito il Commissario Papoutsis:

- ha accolto gli emendamenti nn. 2, 3, 12, 5, 8, parte 1 e 3 di 11 e 15;
- ha proposto un compromesso per la prima parte dell'emendamento 6;
- ha respinto gli emendamenti 4, 7, 9 e la seconda e la quarta parte di 11.

Motivi per cui i seguenti emendamenti sono accettabili.

### Emendamento 2, 6° considerando

Il Parlamento ha aggiunto "considerando che essi avranno come punti forti l'aumento dell'efficienza e le fonti energetiche rinnovabili e che per quanto riguarda le tecnologie nucleari si concentreranno su tecnologie di smaltimento sicure".

Questo emendamento è accettabile. Non pregiudica l'uso di fondi R&S. Le precise priorità in campo R&S saranno ovviamente stabilite nella discussione sul Quinto programma quadro.

### Emendamento 3, articolo 1

Il Parlamento ha aggiunto

- "impedire il formarsi di sovraccapacità". Questo emendamento è accettabile; evita il dumping su altri mercati;
- "sostenere iniziative anche di singoli Stati che si prefiggono la promozione e lo sviluppo di tecnologie energetiche durevoli". Questo emendamento è accettabile. Accogliamo

positivamente qualsiasi iniziativa per promuovere l'introduzione delle energie rinnovabili che sono un obiettivo concordato della politica energetica della Comunità;

- "ridurre il consumo energetico". Questo emendamento è accettabile ed è coerente con i principali obiettivi della politica energetica comunitaria.

Emendamento 12, articolo 2, paragrafo 2, nuovo punto

- "la messa a punto e la rapida istituzione di un regime di imposizioni o di agevolazioni fiscali che favorisca obiettivi durevoli di politica energetica". Questo emendamento è accettabile. Questi regimi possono contribuire a realizzare i nostri obiettivi energetici.

Emendamento 5, articolo 2, paragrafo 2

Aggiunta:

- "Nell'ambito delle competenze conferite dal trattato e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione proporrà azioni comunitarie specifiche e/o programmi per il conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia, figuranti in allegato". Emendamento accettabile. Conferma il ruolo attivo della Commissione nella politica energetica.

Emendamento 6, articolo 3, paragrafo 2

Per il primo emendamento, è stato proposto un compromesso aggiungendo dopo i termini "se del caso": "ogni due anni". Ciò garantisce la regolarità, pur consentendo la flessibilità di relazioni anticipate se così giustificato dalla situazione. Compromesso accettabile.

Il secondo emendamento proposto:

- "La relazione deve contenere altresì un'analisi comparata che indichi se e in quale misura gli Stati membri hanno compiuto progressi nel conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia", rappresenta semplicemente un chiarimento di un elemento essenziale della relazione.

Emendamento 8, prima parte, allegato punto 3

Il Parlamento ha soppresso

- "non distorti" e ha aggiunto:

- "tenendo conto dell'obiettivo di uno sviluppo compatibile con l'ambiente - l'equa" (concorrenza). Ciò è accettabile in quanto sottolinea la concorrenza come base per la determinazione dei prezzi e dà la possibilità di promuovere energie compatibili con l'ambiente.

Emendamento 15, prima parte, allegato, punto 6

Il Parlamento ha aggiunto:

- "utilizzando tecnologie quanto più possibile sostenibili". Ciò è accettabile in quanto apre la possibilità di un contributo europeo ai problemi ambientali del pianeta.

Emendamento 11, allegato, paragrafo dopo il punto 8, trattino

Due dei quattro emendamenti sono accettabili.

Il Parlamento ha aggiunto:

- “armonizzazione delle condizioni quadro”. Ciò sostiene l’obiettivo della concorrenza equa ed evita distorsioni negli Stati membri.

5° trattino:

- “strumenti fiscali e ambientali”. Concetto più ampio della struttura fiscale che limita quindi le possibilità di distorsione.

I seguenti emendamenti sono stati respinti.

Emendamento 4 (Creazione di un’Agenzia europea per il clima). Non accettabile con riferimento alle notevoli conseguenze politiche e istituzionali.

Emendamento 7: renderebbe uno dei tre principali obiettivi, ossia la protezione ambientale, “*Primus inter pares*”, mentre gli altri (competitività e sicurezza dell’approvvigionamento) sono altrettanto importanti. Ciò altererebbe l’equilibrio tra gli obiettivi di politica energetica.

Emendamento 9: proposta di “un metodo di calcolo standardizzato” per l’internalizzazione dei costi esterni. Non accettabile in quanto è prematuro mettere a punto un metodo standardizzato.

Emendamento 11, seconda parte (introduzione di un’imposta sul consumo di energia). La Commissione ha recentemente proposto un’imposizione fiscale generale sui prodotti energetici ed è preferibile attendere i risultati della discussione al Consiglio e al Parlamento prima di introdurre altre imposizioni.

Emendamento 11, quarta parte - “formulazione e inserimento nel trattato sull’Unione europea di un capitolo energetico improntato a criteri di durevolezza, di efficienza energetica e conservazione delle risorse e dell’ambiente”. Si tratta di un emendamento che sostiene gli sforzi per inserire un capitolo sull’energia nel trattato di Amsterdam.

Anche se il Commissario Papoutsis ha elogiato questo emendamento alla sessione plenaria del Parlamento, esso non è più valido alla luce dei risultati della conferenza intergovernativa di Amsterdam.

## Proposta Modificata di Decisione del Consiglio

### Concernente l'Organizzazione della Cooperazione su Obiettivi Comunitari Concordati in Materia di Energia

#### TESTO ORIGINALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA,

visti i trattati, in particolare il paragrafo 3  
dell'articolo 130 del trattato che istituisce la  
Comunità europea,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e  
sociale<sup>3</sup>,

considerando che al Consiglio Energia del 7  
maggio 1996, il Consiglio nella sua  
risoluzione sul Libro bianco "Una politica  
energetica per l'Unione europea", ha invitato  
la Commissione ad avviare un processo di  
cooperazione tra la Comunità e gli Stati  
membri onde garantire che le politiche  
energetiche comunitarie e quelle nazionali  
siano compatibili con tali obiettivi;

considerando che questo processo va situato  
nell'ambito di un'analisi condivisa della  
situazione e delle tendenze future in materia  
di energia, mediante la cooperazione a livello  
comunitario tra gli Stati membri sugli studi  
energetici;

considerando che la promozione del mercato  
interno dell'energia è un compito prioritario  
per la Comunità e gli Stati membri; che  
pertanto è importante per il mercato interno  
dell'energia che le tendenze e le questioni  
energetiche siano analizzate a livello  
comunitario, attraverso una cooperazione con

#### TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA,

visti i trattati, in particolare il paragrafo 3  
dell'articolo 130 del trattato che istituisce la  
Comunità europea,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e  
sociale<sup>3</sup>,

considerando che al Consiglio Energia del 7  
maggio 1996, il Consiglio nella sua  
risoluzione sul Libro bianco "Una politica  
energetica per l'Unione europea", ha invitato  
la Commissione ad avviare un processo di  
cooperazione tra la Comunità e gli Stati  
membri onde garantire che le politiche  
energetiche comunitarie e quelle nazionali  
siano compatibili con tali obiettivi;

considerando che questo processo va situato  
nell'ambito di un'analisi condivisa della  
situazione e delle tendenze future in materia  
di energia, mediante la cooperazione a livello  
comunitario tra gli Stati membri sugli studi  
energetici;

considerando che la promozione del mercato  
interno dell'energia è un compito prioritario  
per la Comunità e gli Stati membri; che  
pertanto è importante per il mercato interno  
dell'energia che le tendenze e le questioni  
energetiche siano analizzate a livello  
comunitario, attraverso una cooperazione con

---

<sup>1</sup> GU C ...

<sup>2</sup> GU C ...

<sup>3</sup> GU C ...

il settore dell'energia e mobilitando tutti gli elementi interessati a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;

considerando che questo processo di cooperazione, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, deve assicurare la massima coerenza e convergenza rispetto agli obiettivi energetici concordati, onde raggiungere le finalità della politica economica ed ambientale della Comunità;

considerando che la Comunità dispone di ampie competenze nel settore dell'energia in virtù dei trattati esistenti, ma che manca ancora un quadro politico generale in materia;

considerando che i programmi quadro di RST basati sul trattato CE e sul trattato Euratom garantiscono lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche nei settori dell'energia non nucleare e nucleare;

considerando che fatte salve le attuali responsabilità degli Stati membri per i loro settori energetici, il Libro bianco propone un nuovo approccio per la cooperazione politica in materia di energia su obiettivi politici concordati e un nuovo approccio per valutare i bisogni energetici, in cooperazione con gli Stati membri, atto ad apportare un valore aggiunto, segnalando e promuovendo le prassi migliori, incoraggiando un'impostazione di cooperazione in materia di studi e analisi sull'energia e lo scambio delle pertinenti esperienze;

considerando che un fermo impegno da parte degli Stati membri rispetto agli obiettivi comunitari in materia di energia presuppone un'effettiva cooperazione a livello comunitario onde garantire che le politiche,

il settore dell'energia e mobilitando tutti gli elementi interessati a livello locale, regionale, nazionale e comunitario;

considerando che questo processo di cooperazione, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, deve assicurare la massima coerenza e convergenza rispetto agli obiettivi energetici concordati, onde raggiungere le finalità della politica economica ed ambientale della Comunità;

considerando che la Comunità dispone di ampie competenze nel settore dell'energia in virtù dei trattati esistenti, ma che manca ancora un quadro politico generale in materia;

considerando che i programmi quadro di RST basati sul trattato CE e sul trattato Euratom garantiscono lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche nei settori dell'energia non nucleare e nucleare; considerando che essi avranno come punti forti l'aumento dell'efficienza e le fonti energetiche rinnovabili e che per quanto riguarda le tecnologie nucleari si concentreranno su tecnologie di smaltimento sicure;

considerando che fatte salve le attuali responsabilità degli Stati membri per i loro settori energetici, il Libro bianco propone un nuovo approccio per la cooperazione politica in materia di energia su obiettivi politici concordati e un nuovo approccio per valutare i bisogni energetici, in cooperazione con gli Stati membri, atto ad apportare un valore aggiunto, segnalando e promuovendo le prassi migliori, incoraggiando un'impostazione di cooperazione in materia di studi e analisi sull'energia e lo scambio delle pertinenti esperienze;

considerando che un fermo impegno da parte degli Stati membri rispetto agli obiettivi comunitari in materia di energia presuppone un'effettiva cooperazione a livello comunitario onde garantire che le politiche,

nazionali e comunitarie, contribuiscano al loro conseguimento;

considerando che, nel quadro di questa cooperazione, la Commissione deve ricevere periodicamente adeguate informazioni dagli Stati membri onde redigere regolari relazioni sulla misura in cui le politiche energetiche degli Stati membri e le azioni della Comunità contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari;

considerando che queste relazioni periodiche, dove l'evoluzione energetica è valutata in maniera globale, forniranno la base per esaminare gli sviluppi dell'energia in sede di Consiglio;

considerando che, per tener conto della situazione energetica in fase di mutamento nella Comunità, sulla base di una proposta della Commissione, occorre esaminare periodicamente e, ove necessario, aggiornare gli obiettivi comuni concordati;

**HA DECISO:**

#### *Articolo 1*

È istituito un quadro di cooperazione energetica tra la Comunità e gli Stati membri sugli obiettivi comunitari concordati in materia di energia, figuranti in allegato, e che oltre a rappresentare misure specifiche a sostegno delle azioni intraprese negli Stati membri, contribuirà in particolare a:

- conseguire un elevato livello di competitività nella Comunità;
- accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;
- tutelare l'ambiente;
- promuovere l'utilizzazione efficiente e razionale delle risorse energetiche e delle energie nuove e rinnovabili;
- promuovere la cooperazione

nazionali e comunitarie, contribuiscano al loro conseguimento;

considerando che, nel quadro di questa cooperazione, la Commissione deve ricevere periodicamente adeguate informazioni dagli Stati membri onde redigere regolari relazioni sulla misura in cui le politiche energetiche degli Stati membri e le azioni della Comunità contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari;

considerando che queste relazioni periodiche, dove l'evoluzione energetica è valutata in maniera globale, forniranno la base per esaminare gli sviluppi dell'energia in sede di Consiglio;

considerando che, per tener conto della situazione energetica in fase di mutamento nella Comunità, sulla base di una proposta della Commissione, occorre esaminare periodicamente e, ove necessario, aggiornare gli obiettivi comuni concordati;

**HA DECISO:**

#### *Articolo 1*

È istituito un quadro di cooperazione energetica tra la Comunità e gli Stati membri sugli obiettivi comunitari concordati in materia di energia, figuranti in allegato, e che oltre a rappresentare misure specifiche a sostegno delle azioni intraprese negli Stati membri, contribuirà in particolare a:

- conseguire un elevato livello di competitività nella Comunità;
- accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento;
- impedire il formarsi di sovraccapacità;
- tutelare l'ambiente;
- promuovere l'utilizzazione efficiente e razionale delle risorse energetiche e delle energie nuove e rinnovabili;
- promuovere la cooperazione

internazionale e la liberalizzazione in materia di energia;

- garantire la trasparenza delle azioni di politica energetica nazionali e comunitarie;
- sviluppare un'analisi e il controllo del mercato dell'energia.

## Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi concordati in materia di energia, descritti all'articolo 1, la Commissione garantirà quanto segue:

1. il controllo dell'impatto degli obiettivi comuni concordati in materia di energia, dello sviluppo della politica energetica negli Stati membri e dell'evoluzione globale della situazione energetica, nell'ottica di un eventuale adeguamento degli obiettivi energetici comuni figuranti in allegato;
2. l'esame attento delle azioni comunitarie e nazionali nel settore dell'energia e lo scambio delle prassi migliori;
3. il controllo, la valutazione e lo scambio di informazioni su tutti gli aspetti dell'attività energetica;
4. lo sviluppo della cooperazione e dei legami nel settore dell'energia;
5. l'incoraggiamento di una vasta diffusione dei risultati ottenuti con le misure di cui ai punti 3 e 4.

2. La Commissione valuterà l'opportunità di azioni comunitarie specifiche a sostegno dei provvedimenti adottati in tutti gli Stati membri.

internazionale e la liberalizzazione in materia di energia;

- sostenere iniziative anche di singoli Stati che si prefiggono la promozione e lo sviluppo di tecnologie energetiche durevoli;

- garantire la trasparenza delle azioni di politica energetica nazionali e comunitarie;
- sviluppare un'analisi e il controllo del mercato dell'energia;
- ridurre il consumo energetico.

## Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi concordati in materia di energia, descritti all'articolo 1, la Commissione garantirà quanto segue:

1. il controllo dell'impatto degli obiettivi comuni concordati in materia di energia, dello sviluppo della politica energetica negli Stati membri e dell'evoluzione globale della situazione energetica, nell'ottica di un eventuale adeguamento degli obiettivi energetici comuni figuranti in allegato;
2. l'esame attento delle azioni comunitarie e nazionali nel settore dell'energia e lo scambio delle prassi migliori;
3. il controllo, la valutazione e lo scambio di informazioni su tutti gli aspetti dell'attività energetica;
4. lo sviluppo della cooperazione e dei legami nel settore dell'energia;
5. l'incoraggiamento di una vasta diffusione dei risultati ottenuti con le misure di cui ai punti 3 e 4;

5b. la messa a punto e la rapida istituzione di un regime di imposizioni o di agevolazioni fiscali che favorisca obiettivi durevoli di politica energetica.

2. Nell'ambito delle competenze conferite dal tratto e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione proporrà azioni comunitarie specifiche e/o programmi per il conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia, figuranti in allegato. Essa valuterà inoltre

*Articolo 3*

1. La Commissione è informata periodicamente in merito alle misure prese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di energia di cui all'articolo 1 e di qualsiasi altra misura pertinente con questi obiettivi.
2. Se del caso, la Commissione redige, sulla base delle informazioni ottenute, una relazione, sotto forma di una comunicazione, sulla compatibilità delle politiche energetiche degli Stati membri e delle azioni comunitarie in materia di energia rispetto agli obiettivi comuni concordati in materia di energia. La Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il.....

l'opportunità di azioni comunitarie specifiche a sostegno dei provvedimenti adottati in tutti gli Stati membri.

*Articolo 3*

1. La Commissione è informata periodicamente in merito alle misure prese dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di energia di cui all'articolo 1 e di qualsiasi altra misura pertinente con questi obiettivi.
2. Se del caso, almeno ogni due anni, la Commissione redige, sulla base delle informazioni ottenute, una relazione, sotto forma di una comunicazione, sulla compatibilità delle politiche energetiche degli Stati membri e delle azioni comunitarie in materia di energia rispetto agli obiettivi comuni concordati in materia di energia. La relazione deve contenere altresì un'analisi comparata che indichi se e in quale misura gli Stati membri hanno compiuto progressi nel conseguimento degli obiettivi concordati in materia di energia. La Commissione trasmette questa relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il.....

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio  
Il Presidente

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio  
Il Presidente

**OBIETTIVI COMUNI CONCORDATI IN MATERIA DI ENERGIA**

1. La politica energetica a livello comunitario dovrebbe contribuire al conseguimento di vari obiettivi energetici figuranti nei trattati, in particolare l'integrazione di mercato, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. L'integrazione del mercato comunitario dell'energia, basata sul principio di mercati aperti e competitivi, è essenziale per realizzare la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza a lungo termine nel settore dell'energia. L'integrazione dovrebbe tener conto del diverso mix dell'energia negli Stati membri, energie fossili e non fossili, e potenziare la coesione economica e sociale, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti transeuropee.

3. Prezzi dell'energia trasparenti e non distorti, onde garantire il buon funzionamento e la piena concorrenza dei mercati per tutti i combustibili nella Comunità.

4. Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile figurante nel trattato, occorre integrare gli obiettivi energetici e ambientali. Ogniquale volta possibile, i prezzi dovrebbero riflettere integralmente i costi della produzione e del consumo di energia. I combustibili economici non fossili, quali le energie rinnovabili e l'energia nucleare, sulla base dei massimi standard di sicurezza, possono contribuire notevolmente a questa finalità.

5. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento grazie ad una migliore diversificazione e flessibilità delle forniture interne e di importazione,

1. La politica energetica a livello comunitario dovrebbe contribuire al conseguimento di vari obiettivi energetici figuranti nei trattati, in particolare l'integrazione di mercato, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. L'integrazione del mercato comunitario dell'energia, basata sul principio di mercati aperti e competitivi, è essenziale per realizzare la flessibilità, l'efficienza e la sicurezza a lungo termine nel settore dell'energia. L'integrazione dovrebbe tener conto del diverso mix dell'energia negli Stati membri, energie fossili e non fossili, e potenziare la coesione economica e sociale, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti transeuropee.

3. Prezzi dell'energia trasparenti, onde garantire il buon funzionamento e - tenendo conto dell'obiettivo di uno sviluppo compatibile con l'ambiente - l'equa concorrenza dei mercati per tutti i combustibili nella Comunità.

4. Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile figurante nel trattato, occorre integrare gli obiettivi energetici e ambientali. Ogniquale volta possibile, i prezzi dovrebbero riflettere integralmente i costi della produzione e del consumo di energia. I combustibili economici non fossili, quali le energie rinnovabili e l'energia nucleare, sulla base dei massimi standard di sicurezza, possono contribuire notevolmente a questa finalità.

5. Il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento grazie ad una migliore diversificazione e flessibilità delle forniture interne e di importazione,

sviluppando risorse energetiche locali non nocive per l'ambiente e garantendo reazioni pronte e flessibili a situazioni di emergenza nell'approvvigionamento, soprattutto di petrolio e di gas.

6. Un approccio coordinato nelle relazioni esterne in materia di energia per garantire scambi liberi e aperti e un quadro sicuro per gli investimenti energetici. Si dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi non membri per potenziare la sicurezza energetica, conseguire le finalità ambientali e incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie energetiche opportune nei paesi terzi.

7. La promozione delle risorse energetiche rinnovabili attraverso misure di sostegno a livello comunitario e nazionale, nell'ottica che esse raggiungono una percentuale significativa nella produzione di energia primaria della Comunità entro il 2010.

8. Un notevole miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità nel 2010 grazie ad un migliore coordinamento delle misure nazionali e comunitarie.

Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Comunità ricorrerà a vari strumenti a sua disposizione per il settore energetico ed in particolare:

sviluppando risorse energetiche locali non nocive per l'ambiente e garantendo reazioni pronte e flessibili a situazioni di emergenza nell'approvvigionamento, soprattutto di petrolio e di gas.

6. Un approccio coordinato nelle relazioni esterne in materia di energia per garantire scambi liberi e aperti e un quadro sicuro per gli investimenti energetici utilizzando tecnologie quanto più possibile sostenibili. Si dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi non membri per potenziare la sicurezza energetica, conseguire le finalità ambientali e incoraggiare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie energetiche opportune nei paesi terzi.

7. La promozione delle risorse energetiche rinnovabili attraverso misure di sostegno a livello comunitario e nazionale, nell'ottica che esse raggiungono una percentuale significativa nella produzione di energia primaria della Comunità entro il 2010.

8. Un notevole miglioramento dell'efficienza energetica nella Comunità nel 2010 grazie ad un migliore coordinamento delle misure nazionali e comunitarie.

Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Comunità ricorrerà a vari strumenti a sua disposizione per il settore energetico ed in particolare:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricerca e sviluppo e diffusione delle tecnologie energetiche nuove e migliorate;</li> <li>- armonizzazione <u>della struttura fiscale</u> applicabile ai prodotti energetici onde evitare distorsioni;</li> <li>- applicazione delle regole di concorrenza dei trattati all'insegna della massima trasparenza e coerenza;</li> <li>- normalizzazione nel settore dell'energia;</li> <li>- controllo del mercato interno;</li> <li>- strumenti per la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi;</li> <li>- messa a punto di strumenti economicamente validi per limitare gli effetti collaterali nocivi per l'ambiente dovuti alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione dell'energia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>armonizzazione delle condizioni quadro</u>;</li> <li>- ricerca e sviluppo e diffusione delle tecnologie energetiche nuove e migliorate;</li> <li>- armonizzazione <u>degli strumenti fiscali e ambientali</u> applicabile ai prodotti energetici onde evitare distorsioni;</li> <li>- applicazione delle regole di concorrenza dei trattati all'insegna della massima trasparenza e coerenza;</li> <li>- normalizzazione nel settore dell'energia;</li> <li>- controllo del mercato interno;</li> <li>- strumenti per la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi;</li> <li>- messa a punto di strumenti economicamente validi per limitare gli effetti collaterali nocivi per l'ambiente dovuti alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione dell'energia;</li> </ul> |
|--|---|



ISSN 0254-1505

COM(97) 436 def.

# DOCUMENTI

IT

12

---

N. di catalogo : CB-CO-97-439-IT-C

ISBN 92-78-23903-8

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

13